

STATUTO DEL
COMUNE DI VOLTURARA IRPINA
Provincia di Avellino



INDICE

Preambolo storico

TITOLO I

PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

Principi fondamentali

ART. 2

Finalità generali

ART. 3

Programmazione e forme di cooperazione

ART. 4

Territorio e sede comunale

ART. 5

Stemma

ART. 6

Albo pretorio online

ART. 7

Funzioni

ART. 8

Servizi alla persona

ART. 9

Assetto ed dell'utilizzazione del territorio

ART. 10

Ambiente

ART. 11

Sviluppo economico

ART. 12

Cultura

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE, ORGANIZZAZIONE ED ATTRIBUZIONI

ART. 13

Organi

ART. 14

Consiglio Comunale

ART. 15

Competenze del Consiglio

ART. 16

Presidenza del Consiglio Comunale

ART. 17

Elezioni del Presidente del Consiglio Comunale

ART. 18

Entrata in carica dei consiglieri

ART. 19

Cessazione e decadenza della carica

ART. 20

Convocazione del Consiglio Comunale

ART. 21

Consiglieri comunali

ART. 22

Gruppi consiliari

ART. 23

Commissioni consiliari	ART. 24
Commissioni consiliari non permanenti	ART. 25
Tutela delle minoranze consiliari	ART. 26
Delibere consiliari d'urgenza	ART. 27
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale	ART. 28
Giunta Comunale	ART. 29
Nomina della Giunta Comunale	ART. 30
Composizione della Giunta Comunale	ART. 31
Competenze della Giunta Comunale	ART. 32
Funzionamento della Giunta Comunale	ART. 33
Deliberazioni degli organi collegiali	ART. 34
Verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta	ART. 35
Proposte di deliberazioni	ART. 36
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni	ART. 37
Sindaco	ART. 38
Attribuzioni di amministrazione	ART. 39
Attribuzioni di vigilanza	ART. 40
Attribuzioni di organizzazione	ART. 41
Attribuzione del Sindaco nelle funzioni di competenza statale	ART. 42
Ordinanze contingibili ed urgenti	ART. 43
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco	ART. 44
Vicesindaco	ART. 45
Mozione di sfiducia	
TITOLO III	
PARTECIPAZIONE	
Estensione dei diritti partecipativi	ART. 46
Forme di partecipazione	ART. 47
Referendum consultivo	ART. 48
Consultazione della popolazione	ART. 49

	ART. 50
	Assemblee popolari
	ART. 51
Libere forme associative e consulte tematiche	
	ART. 52
	Iniziativa popolare
	ART. 53
	Interrogazioni
	ART. 54
	Petizioni
	ART. 55
	Proposte
	ART. 56
	Diritto di accesso
	ART. 57
	Diritto di informazione
	ART. 58
Intervento nel procedimento amministrativo	
	ART. 59
	Sostegno alle libere associazioni
	ART. 60
	Cittadinanza attiva
	ART. 61
Diritto ad un livello minimo di prestazioni	
	TITOLO IV
	ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
	ART. 62
Principi strutturali ed organizzativi degli uffici	
	ART. 63
	Personale
	ART. 64
	Struttura
	ART. 65
	Attività gestionale
	ART. 66
	Demanio e patrimonio
	TITOLO V
	BENI E SERVIZI
	ART. 67
	Dei servizi pubblici locali
	ART. 68
	Forme di gestione dei servizi
	ART. 69
Società a prevalente capitale pubblico	
	ART. 70
	Aziende speciali
	ART. 71
	Amministratori delle aziende
	ART. 72
Prestazioni di carattere sociale	
	ART. 73
	Istituzioni per i servizi
	ART. 74
	Organi delle istituzioni

ART. 75
Concessione di servizi

TITOLO VI
ORDINAMENTO CONTABILE E CONTROLLO INTERNO

ART. 76
Regolamento di contabilità
ART. 77
Documenti contabili
ART. 78
Attività di revisione
ART. 79
Revisore dei conti
ART. 80
Durata dell'incarico e cause di cessazione
ART. 81
Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
ART. 82
Controllo di gestione
ART. 83
Attività contrattuale

TITOLO VII
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

ART. 84
Organizzazione sovracomunale
ART. 85
Cooperazione
ART. 86
Convenzioni
ART. 87
Unione di comuni
ART. 88
Consorzi
ART. 89
Accordi di programma

TITOLO VIII
NORME FINALI

ART. 90
Statuto
ART. 91
Regolamenti
ART. 92
Adeguamento a leggi ed altre norme sopravvenute

Preambolo storico

Volturara Irpina è posizionata sull'Appennino meridionale italiano, precisamente, sulla catena dei Monti Picentini, ai piedi del massiccio del Monte Terminio. Si sviluppa su di un altopiano carsico a circa 700 mt s.l.m., interamente circondato da monti; è il bacino embrifero più importante del Sud Italia ed il suo territorio si estende per 32 chilometri quadrati.

Secondo alcuni studiosi, il toponimo potrebbe derivare dall'aggettivo "Volutata", cioè circondata dai monti. Secondo altri deriverebbe da "Beterale" o "Veterales", ossia, rovina, casale, distrutto e riedificato. Non mancano, per altro, altre teorie in fase di studio.

Il clima è di tipo temperato, anche se con inverni rigidi. I 1.750 millimetri di precipitazioni annue, rendono Volturara uno dei paesi più piovosi dell'Irpinia.

La temperatura media nel corso dell'anno si aggira tra i 10 ed i 16 gradi, mentre le minime variano tra 0 e -3 gradi, con punte fino a -15 nelle zone di alta montagna.

Le origini del popolo che ha abitato questi luoghi strategici, a cavallo tra il mare e le terre interne, si perdono tra le innumerevoli narrazioni orali e le poche testimonianze archeologiche. Il luogo è stato certamente abitato da popolazioni Sannite che amavano vivere sui monti, gli Irpini.

Volturara la troviamo menzionata per la prima volta in un testo del noto analista e storico Padre Alessandro Di Meo, in cui, citando un documento del 797, si dice che il paese era dislocato a sud della Valle del Dragone, nei pressi dell'ancora noto casale di S. Marco. [P. Alessandro Di Meo, Vol. 3, pag. 204 di Annali]

Il territorio, infatti, cominciò il suo popolamento al tempo di Augusto, con alcuni coloni inviati dalle autorità romane. I documenti narrano del ritrovamento in quest'area di lapidi sepolcrali di quell'epoca. A seguito poi di una peste, che spopolò il casale, la popolazione si dedicò allo sfruttamento della montagna e si portò verso i costoni dei monti a nord della Valle del Dragone, mentre altri si diressero verso le colline a sud che sovrastano la Valle del Dragone.

Territorio tanto strategico che Annibale il Cartaginese, durante la Seconda Guerra Punica, scelse di attraversare la strada Sabbe Maioris, per evitare il massiccio del Terminio ed i Sanniti dalla parte di Benevento, e riparare verso la costa, come testimonia il nome di un passo ed un documento Angioino del 1272 [R. Di Meo, Storia di Volturara Irpina, pag. 17]. Lo stesso passo fu percorso nel 1520 dai Lanzichenecchi, che distrussero un insediamento in località Serra.

L'abitato è dominato dal Castello del Monte Sant'Angelo, comunemente noto come Castello di San Michele, per via della chiesa dedicata al Santo, assai caro ai Longobardi, fatta costruire nel 1730.

Il nucleo originale è certamente anteriore all'848, epoca della divisione del Principato di Salerno e di Benevento tra i principi Siconolfo e Radelchi. Il castello era una torre di avvistamento che faceva parte di un più ampio e complesso sistema di segnalazione e difesa. Infatti, si hanno notizie della sua esistenza al tempo dei Romani. Nel castello è ancora visibile un nucleo centrale e più antico, che sicuramente si prestava bene a tale scopo. [R. Roberto Di Meo, Storia di Volturara Irpina, pag. 107]

Il punto più alto del territorio è una delle vette del Monte Terminio [1.806 mt] (nome latino che sta ad indicare le tre vette che lo compongono), dalla quale è possibile osservare il Golfo di Salerno e parte del Golfo di Napoli. Il comprensorio, per la sua particolarità paesaggistica e naturalistica, fa parte del Parco Regionale dei Monti Picentini.

Il punto più basso invece è la quota di 667 mt, e coincide con la Piana del Dragone. La sua estensione è di circa 1.800 ettari; una parte di essa nei mesi invernali è inondata, a formare una sorta di vaso che raccoglie l'acqua piovana che scende dai diversi affluenti montani. L'acqua defluisce poi lentamente attraverso l'inghiottitoio naturale della Bocca del Dragone, alimentando le sorgenti di Cassano e Serino. Anche per l'acqua, quindi, un punto strategico, di raccolta e di approvvigionamento, per gran parte del Mezzogiorno d'Italia.

Giuseppe Garibaldi disse a riguardo: "La bonifica del Dragone e la viabilità sono la vita o la morte di Volturara, come l'infezione malarica nelle province meridionali è causa di degenerazione e di disagio economico". Oggi è ovvio pensare che l'acqua è un bene prezioso, ed è un dovere preservarla e tenerla limpida e pura, lì dove nasce, ovvero, nel più grande bacino embrifero del Sud Italia, la Piana del Dragone.

Una parte di questo territorio, proprio per la sua umidità e fertilità, produce patate e fagioli, particolarmente apprezzati per le qualità organolettiche.

Il pascolo bovino permette una buona produzione di formaggi freschi, quali scamorze e bocconcini, o stagionati, con il provolone podolico.

Nella parte montana invece, e fino a 1.200 mt, si trovano castagneti da frutto che producono un'ottima varietà di castagna, "la Palommina Rossa", così denominata per il suo colore chiaro e la sua forma affusolata; attualmente questo comprensorio rientra nella cosiddetta castagna D.O.C. di Montella.

Storicamente è ancora importante citare le grandi manovre che l'Esercito Italiano svolse sul territorio nel 1936, alla presenza del Re d'Italia, di Benito Mussolini, del Ministro degli esteri giapponese e di diverse autorità nazionali, che videro sfilare circa sessantaquattromila uomini in assetto da guerra. A ricordo fu innalzato un monolite ancora presente in località Toppolo Reale.

Importante menzionare la Chiesa Madre, dedicata a San Nicola di Bari, la cui prima edificazione è del 1500. Ristrutturata ed ampliata successivamente, oggi è a tre navate, con torre campanaria in particolare assetto pendente. Maestosa e imponente si erge nella piazza principale, a ricordo della devozione e degli scambi commerciali con la terra di Puglia, dove i cittadini rimasero colpiti dai miracoli e dal culto per il Santo in Bari.

Il paese è facilmente raggiungibile da Avellino e da tutti i centri della Campania, attraverso l'autostrada Napoli-Canosa, uscita Avellino Est, proseguendo attraverso l'Ofantina SS7 Bis, direzione Lioni, con uscita Volturara Irpina.

TITOLO I PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Volturara Irpina è ente autonomo locale che rappresenta, secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, la popolazione insediata sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'autonomia della comunità volturarese si attua in forme corrispondenti alle sue peculiarità locali, alle sue dimensioni territoriali e demografiche, alle caratteristiche della sua tipicità amministrativa, ai connotati della sua identità sociale, culturale ed economica, alla specificità ed originalità della sua storia municipale, della sua tradizione, dei suoi costumi.
3. L'autogoverno si realizza attraverso i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
4. Il Comune è dotato anche di autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. Il Comune di Volturara Irpina ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi.

ART. 2

Finalità generali

1. Il Comune di Volturara Irpina è un ente territoriale autonomo a competenza generale, il quale, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione Italiana: a) contribuisce, nel suo ambito e per quanto rientrante nelle sue competenze, allo sviluppo di una coscienza europea, anche attraverso convegni e iniziative culturali; b) rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa; c) ispira la propria azione al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche, favorendo la crescita sostenibile e la diffusione dell'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni, tramite l'azione dei cittadini, come fulcro della vita democratica; d) promuove lo sviluppo ed il progresso di tutti coloro che abitano ed operano sul territorio, come singole persone e come associazioni, e la loro partecipazione alle attività sociali ed economiche della comunità; e) cura gli interessi comuni e pubblici di tutti coloro che abitano ed operano sul territorio, al fine di consentire pari opportunità di vita e di ruolo nella società, favorendo ciò anche con interventi diretti alle persone più deboli, per condizione fisica, psichica, età od origine, tutelando in particolare la famiglia, sia con la valorizzazione sociale della maternità e dell'infanzia, sia con il sostegno ai genitori nell'educazione e cura dei figli, in tutti i modi, anche tramite i servizi sociali ed educativi; f) salvaguarda il territorio della comunità, sia adottando ogni misura atta a tutelare e valorizzare il verde ed a difendere e conservare l'ambiente naturale da inquinamenti e da ogni altra forma di degrado, sia attuando programmi, infrastrutture e servizi per la tutela delle acque, del patrimonio boschivo, del suolo e del sottosuolo e del

patrimonio zootecnico; g) riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità e lo status dell'acqua come bene comune pubblico, nonché, riconosce l'accesso all'acqua come diritto fondamentale; h) attua politiche di risparmio idrico e di rispetto degli equilibri ecologici, coordinando la propria azione con gli enti territorialmente competenti; i) tutela il patrimonio archeologico, storico ed architettonico; l) incoraggia e favorisce ogni forma di sport, promuovendo l'associazionismo e l'aggregazione giovanile; m) promuove ed incentiva lo sviluppo della cultura in tutte le sue espressioni, rispettando la tradizione e valorizzando la memoria storica.

2. Il Comune favorisce, inoltre, ogni iniziativa atta a promuovere per le donne pari opportunità in sede di inserimento nelle attività economiche e nelle formazioni sociali. Assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo, secondo la normativa vigente, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti. Agli organi delle società, delle aziende e delle istituzioni, controllate o costituite dal Comune, si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti applicabili ai comuni.

3. Per il miglior svolgimento dei suoi compiti, il Comune di Volturara Irpina promuove e partecipa alle intese tra enti locali che abbiano comuni interessi territoriali di natura sociale, culturale ed economica, ed inoltre riconosce e valorizza le organizzazioni di volontariato e di cooperazione come soggetti originali di sviluppo ed organizzazione della propria comunità.

ART. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della pianificazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Campania, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri enti territoriali sono informati ai principi della cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di conseguire una maggiore economicità e qualità dei servizi, il Comune può esercitare le proprie funzioni tramite convenzione, consorzio e unione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Il Comune coopera con la Regione e con gli altri enti locali, per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.

ART. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale si estende per 32,76 chilometri quadrati, e confina con i comuni di Castelvetro sul Calore, Chiusano San Domenico, Montemarano, Salza Irpina, Sorbo Serpico, Serino, Santo Stefano e Montella.
2. Il palazzo civico, sede comunale, ha sede in Piazza Roma.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, sono consentite riunioni anche fuori dalla propria sede, solo secondo le modalità previste da apposito regolamento comunale.

ART. 5

Stemma

1. Il Comune, negli atti e nel gonfalone, si identifica con il nome "Comune di Volturara Irpina" e con lo stemma "Tiglio su tre colli con corvo in volo con in basso un vaso d'acqua", che è l'emblema tradizionale riconosciuto.
2. Lo schema del gonfalone e dello stemma sono allegati allo Statuto.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono consentiti solo secondo le norme e le modalità previste da apposito regolamento comunale.

ART. 6

Albo pretorio on line

1. Sul sito web del Comune è riservata un'apposita pagina da destinare ad Albo Pretorio on line, per la pubblicazione, avente effetto di pubblicità legale, degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Della pubblicazione on line deve essere garantita l'integrità, l'accessibilità e la facilità di lettura, anche attraverso la consultazione degli originali presso gli uffici di segreteria.
3. Il Segretario Comunale, o il dipendente dallo stesso delegato, cura la pubblicazione degli atti, avvalendosi di un messo comunale, e, su attestazione di quest'ultimo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 7

Funzioni

1. Il Comune ha il potere di operare liberamente, nel rispetto della normativa vigente, in tutti i campi che riguardano gli interessi della comunità.
2. Con riguardo agli interessi di cui non dispone, il Comune ha il potere di esternazione e di rappresentanza nei confronti degli altri soggetti istituzionali. Con riguardo ai poteri di cui direttamente dispone, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo, impositive, finanziarie e di amministrazione.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, comprese prestazioni, servizi ed opere, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8

Servizi alla persona

1. Il Comune concorre alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza e di tutela attiva alla persona, capace di affrontare ogni forma di bisogno e di disagio sociale, per il tramite del Piano Sociale di Zona, e comunque, in tutte le forme e gli strumenti previsti dalla legislazione vigente. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza; opera per l'attuazione di un efficiente servizio di protezione sociale a favore della persona ed a supporto della famiglia, articolando l'assistenza con particolare riferimento ai bisogni degli anziani, alla tutela della maternità, dei minori, degli inabili, degli immigrati, degli ex detenuti, dei non abbienti e degli emarginati in genere, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture e servizi.
2. Il Comune provvede ad organizzare ed a gestire, in forma diretta e indiretta, secondo la programmazione consiliare, i propri servizi educativi per l'infanzia e le proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti stabiliti dalle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione. Assicura l'assistenza scolastica, la realizzazione del diritto allo studio, nonché, provvede all'assolvimento dei compiti in materia di istruzione fissati dalle leggi dello Stato, in particolare, in materia di edilizia scolastica di competenza, con i relativi servizi di gestione.
3. Al Comune spettano le funzioni, esercitate attraverso le strutture del servizio sanitario nazionale, concernenti la prevenzione e l'assistenza sanitaria, al fine della promozione, del mantenimento e del recupero dello stato di benessere fisico e psichico del cittadino, nonché, l'igiene pubblica e l'assistenza veterinaria. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge vigente e che comunque non siano di competenza dello Stato o della Regione.
4. Nei limiti delle proprie competenze, il Comune adotta ogni tipo di misura e di intervento per migliorare le condizioni di vita dei portatori di handicap, al fine di consentire il loro pieno inserimento.

ART. 9

Assetto ed dell'utilizzazione del territorio

1. Il Comune provvede alla pianificazione urbanistica, alla gestione del territorio comunale ed alla disciplina dell'attività edilizia, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché dei regolamenti comunali.
2. Il Comune promuove ed attua, in coordinamento con gli Enti sovracomunali, un organico assetto del territorio, assecondandone le specificità e le vocazioni naturali, al fine di assicurare un ordinato sviluppo degli insediamenti abitativi, degli impianti produttivi, delle infrastrutture e delle opere di interesse pubblico. Attua una politica di conservazione e recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato, con particolare riferimento agli edifici ed alle opere di interesse storico ed artistico.

3. Il Comune realizza opere pubbliche ed interventi di infrastrutturazione, primaria e secondaria, in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche del territorio comunale, in tutte le sue articolazioni.

ART. 10 Ambiente

1. Il Comune assume, come suo compito e funzione primaria, quello della protezione e della conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico del suo territorio. Tutte le azioni, le attività, i programmi e le iniziative attraverso cui si estrinseca l'attiva amministrativa dell'Ente o sulle quali il Comune esercita funzioni di coordinamento o di controllo, devono essere informate al rispetto di tale compito primario, verificandone, in via preventiva, il prevedibile impatto ambientale e paesaggistico.
2. Il Comune coordina con gli altri comuni e con gli enti sovracomunali le proprie iniziative per la tutela e la valorizzazione del territorio e del paesaggio, con particolare riferimento al delicato equilibrio idrogeologico del bacino di cui il suo territorio è parte essenziale.
3. Il Comune, comunque, anche in assenza di iniziative sovracomunali, individua, con propri provvedimenti, le aree da sottoporre a particolare tutela, le attività economiche compatibili con il territorio, le più adeguate forme di valorizzazione dello stesso, i soggetti e gli strumenti più efficaci di gestione degli interventi.

ART. 11 Sviluppo economico

1. Il Comune individua nella vocazione turistica del territorio, nel pieno rispetto della natura, l'asse portante del processo di sviluppo economico. Il sostegno alle attività economiche, singole od associate, tese alla valorizzazione turistica, è, unitamente all'implementazione dell'attività agricola e dell'allevamento, la scelta prioritaria per l'attività dell'Ente in campo economico.
2. Il Comune favorisce l'utilizzo del patrimonio edilizio preesistente per lo sviluppo dell'attività ricettiva, in modo diffuso sul territorio, con particolare riferimento al centro storico ed alle zone rurali. Adotta iniziative volte ad incentivare l'avvio e la diffusione di iniziative, in forma individuale od associata, che attraverso la promozione delle bellezze naturali del territorio e della conoscenza delle tipicità gastronomiche, agricole ed artigianali, possano costituire elemento di attrazione per lo sviluppo del turismo.
3. Nei limiti delle proprie competenze, cura il coordinamento delle attività economiche a carattere locale, che possono avere effetti diretti ed indiretti sullo sviluppo economico e turistico del territorio, promuovendo ogni iniziativa volta a favorire l'affermazione, la diffusione e la conoscenza della sua vocazione ricettiva, attraverso l'inserimento delle strutture e delle iniziative esistenti od avviate, in un circuito locale, regionale, nazionale ed internazionale.
4. Il Comune adotta iniziative volte a favorire lo sviluppo del turismo, anche attraverso il mantenimento ed il rafforzamento dei contatti e dei legami con le comunità e le popolazioni di origine volturaresi emigrate all'estero, promuovendo la conoscenza nelle nuove generazioni delle peculiarità e dell'attrattività del territorio. Opera per favorire il reinsediamento sul territorio dei cittadini volturaresi emigrati.
5. Il Comune promuove la valorizzazione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici, sia favorendo l'insediamento di attività agro-turistiche, in forma individuale, familiare od associata, sia mediante il miglioramento dei servizi sul territorio, raccordandosi alle scelte ed alle azioni degli enti sovracomunali. Determina, eventualmente in coordinamento con i comuni cointeressati e con gli altri enti competenti, forme programmate e sostenibili di utilizzazione del proprio patrimonio boschivo, nel rispetto delle finalità e dei compiti di cui all'art. 10.
6. Il Comune, nel rispetto della legislazione vigente e coordinandosi con gli altri enti competenti, si dota di strumenti normativi e di pianificazione, tesi a favorire, anche attraverso aree attrezzate, il sostegno logistico e lo sviluppo dei servizi, l'insediamento e l'ammodernamento delle attività economiche di natura industriale, artigianale e commerciale, in una visione unitaria dello sviluppo del territorio, nel pieno rispetto delle sue specificità.

ART. 12 Cultura

1. Il Comune favorisce l'esercizio e lo sviluppo delle attività di natura o di rilievo culturale, e, in forma diretta, ovvero, in forma indiretta, sostenendo forme di associazionismo o di volontariato, promuove la diffusione e l'affermazione di iniziative di sostegno ai cittadini a carattere socio-culturale.

2. Assume, in questo ambito, come precipua ed irrinunciabile priorità, quella della dotazione di strutture finalizzate, o, comunque, fruibili a scopi culturali e sociali, a vantaggio delle fasce più giovani della popolazione, anche attraverso forme associative.
3. Incoraggia le iniziative di divulgazione che mirino a favorire la conoscenza delle specificità ambientali e paesaggistiche del territorio. Valorizza le attività tese al recupero della memoria delle tradizioni culturali e sociali locali.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE, ORGANIZZAZIONE ED ATTRIBUZIONI

ART. 13

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 14

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, nonché, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

ART. 15

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali ed atti di controllo.
2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti, quali risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente. Le delibere programmatiche e di indirizzo devono contenere tutti gli elementi atti ad identificare compiutamente l'oggetto della decisione, con particolare riferimento ai mezzi finanziari, agli strumenti attuativi, ai fini proposti, non limitandosi ad avere caratteri di massima.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legislazione vigente.
4. Il Consiglio Comunale, inoltre: a) approva i regolamenti di competenza dello stesso ed adotta lo Statuto dell'Ente, delle aziende speciali e delle istituzioni; b) stabilisce i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; c) approva il documento unico di programmazione, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, nonché, i pareri da rendere per dette materie; e) approva convenzioni tra comuni, nonché, la costituzione e modificazione di forme associative tra comuni, nonché tra enti costituiti o controllati dal Comune; f) provvede all'istituzione ed alla determinazione dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organismi di partecipazione; g) approva ed adotta le delibere relative all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente a società di capitali, affidamento a terzi di attività, servizi e beni di proprietà comunale mediante convenzione; h) approva l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; i) approva la contrazione di mutui ed aperture di credito non previsti in atti fondamentali del Consiglio, nonché l'emissione di prestiti obbligazionari, nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente; l) approva gli indirizzi per la designazione, la nomina e la revoca di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché, designa e revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, definendo gli indirizzi per l'espletamento dei loro incarichi. In entrambi i casi, il Consiglio può approvare un regolamento, il quale deve prevedere i criteri e

le modalità di rendicontazione e di informazione al Comune sull'attività svolta dai rappresentanti; m) censura l'operato della Giunta e ne richiede la modifica degli atti, anche se assunti nell'ambito delle proprie specifiche competenze, qualora ne rilevi il contrasto con gli indirizzi politici e programmatici dallo stesso espressi; n) nomina e revoca i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, secondo le disposizioni della lett. l), in quanto applicabili.

5. Nelle materie previste dal presente articolo, la Giunta non può adottare deliberazioni in via d'urgenza, salvo che per gli atti che comportino variazioni di bilancio. Le delibere adottate in via di urgenza devono comunque essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 16

Presidenza del Consiglio Comunale

1. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un Consigliere, eletto nella prima seduta del Consiglio.
2. Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute consiliari. Egli rappresenta l'intero Consiglio Comunale.
3. È compito del Presidente assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri nelle questioni sottoposte al Consiglio, secondo le modalità previste nel regolamento consiliare.

ART. 17

Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente viene eletto nella prima seduta del Consiglio Comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri comunali assegnati.
2. Qualora non venga raggiunta la suddetta maggioranza, dovrà tenersi, anche nella stessa seduta, ovvero, non oltre dieci giorni, una seconda votazione nella quale, per l'elezione del Presidente, è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. In caso di mancata elezione, a partire dalla terza votazione, è sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti utili a rendere vada la seduta.

ART. 18

Entrata in carica dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali entrano in carica, in caso di rinnovo del Consiglio, all'atto della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
2. Nella prima seduta successiva alle elezioni, da convocarsi entro dieci giorni dalla proclamazione e da tenersi entro i dieci giorni successivi, a far data dalla convocazione, il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche nel caso in cui non sia stato prodotto alcun reclamo. La dichiarazione di ineleggibilità, qualora esista una delle cause previste dalla legge, avviene con la procedura prevista dalle normative vigenti.
3. I Consiglieri della cui ineleggibilità o incompatibilità si discute, possono partecipare alla seduta ed alla votazione.
4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio può adottare solo gli atti urgenti e prorogabili.

ART. 19

Cessazione e decadenza dalla carica

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica all'atto della proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio. Si cessa altresì dalla carica di consigliere comunale per dimissioni, morte o decadenza.
2. Decade il Consigliere che senza giustificato motivo, non preventivamente comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. Il Sindaco, a seguito di comunicazione del Presidente, notifica la proposta di decadenza, quale avvio del procedimento ai sensi della normativa vigente.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su iniziativa della Presidenza del Consiglio Comunale o di un qualsiasi consigliere, rispettando le procedure previste dalla normativa vigente e dal regolamento di funzionamento del Consiglio.
4. I consiglieri decadono altresì a seguito di scioglimento del Consiglio e del conseguente provvedimento.

to assunto ai sensi e nei casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 20

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco neo eletto convoca la prima seduta Consiglio Comunale. La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, si provvede secondo la normativa vigente. Il Sindaco presiede la prima seduta del Consiglio Comunale sino all'elezione del Presidente dell'organo.
2. L'avviso di convocazione della prima seduta consiliare, a cura del Sindaco, è notificato agli eletti almeno cinque giorni, liberi ed interi, prima della data fissata per l'adunanza. Contestualmente, l'avviso è partecipato al Prefetto.
3. Il Presidente del Consiglio, sentiti eventualmente i capogruppo, formula su proposta del Sindaco l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, lo convoca e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento del Consiglio Comunale
4. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
5. Un quinto dei Consiglieri comunali possono richiedere di riunire il Consiglio in via straordinaria. La seduta si tiene entro venti giorni dalla richiesta. All'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta di convocazione devono essere trattati per primi.
6. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per le adunanze ordinarie, deve essere notificato ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per l'adunanza. Gli argomenti relativi al bilancio annuale e pluriennale, al conto consuntivo annuale, alla programmazione delle opere pubbliche, nonché, all'approvazione di tutti i tipi di pianificazione urbanistica, devono essere trattati nelle sedute ordinarie.
7. Per le adunanze straordinarie, l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere notificato ai Consiglieri comunali almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per l'adunanza.
8. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere notificato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore, intere e libere, prima di quella stabilita per l'adunanza.
9. In sostituzione della notifica a mezzo di messo comunale, il Presidente può disporre che l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale ed il relativo ordine del giorno, ordinariamente, siano trasmessi ai Consiglieri comunali a mezzo di posta elettronica certificata, secondo le norme del regolamento del Consiglio Comunale.
10. Della convocazione del Consiglio Comunale è data notizia alla cittadinanza attraverso avviso sul sito web ufficiale del Comune, nonché, mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.
11. In occasione delle sedute del Consiglio, all'esterno dell'edificio comunale deve essere esposta la bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, oltre alla bandiera del Comune.
12. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, le sue funzioni sono assunte dal Sindaco.
13. In caso di ingiustificata omissione, per due volte, della convocazione del Consiglio Comunale, ovvero, di ripetute violazioni dello Statuto o dei regolamenti comunali, un terzo dei consiglieri comunali può chiedere di riunire il Consiglio Comunale per la revoca del Presidente del Consiglio. Il Consiglio in tal caso viene convocato dal Sindaco entro cinque giorni e la seduta si tiene entro dieci giorni dalla richiesta. La relativa deliberazione deve essere approvata a maggioranza assoluta. Durante la seduta il Sindaco assume le funzioni di Presidente del Consiglio.
14. Ove il Presidente del Consiglio non disponga la convocazione del Consiglio Comunale per le adunanze ordinarie, la stessa è disposta dal Sindaco, decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla richiesta di convocazione. Resta in ogni caso applicabile la disposizione di cui all'art. 39 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

ART. 21

Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intera comunità alla quale rispondono.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, ha diritto di: a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio; b)

presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno; c) intervenire nelle discussioni del Consiglio; d) ottenere dal Segretario Comunale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge; e) proporre mozioni ed ottenerne l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale immediatamente successivo al completamento della istruttoria, e, comunque, non oltre novanta giorni.

3. In caso di presentazione di interrogazioni, il Consigliere ha diritto di ricevere la relativa risposta nel termine di sessanta giorni, se è richiesta risposta scritta, e nella prima seduta successiva del Consiglio negli altri casi. Il regolamento fissa le modalità di illustrazione dell'interrogazione e della risposta, escludendo che sulla stessa possa aprirsi il dibattito.

4. Il regolamento può prevedere norme di limitazione quantitative, per consigliere e per gruppo, del numero delle mozioni da presentare per seduta, e la possibilità, per il Consiglio, con voto qualificato, di non ammettere le mozioni alla discussione in aula.

5. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Le aspettative, i permessi per l'esercizio del mandato, le indennità ed i rimborsi spese sono fissati per legge.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Presidente del Consiglio, che le trasmette al Sindaco. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione al protocollo e sono irrevocabili.

7. Il Presidente deve comunicare al Consiglio le dimissioni nella prima e successiva seduta consiliare e provvedere contestualmente alla surroga. Le dimissioni contestuali della metà dei consiglieri determinano lo scioglimento del Consiglio e sono efficaci dalla presentazione, senza bisogno della presa d'atto.

8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, nonché, ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni.

9. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari. La misura del gettone di presenza è definita con deliberazione consiliare nel rispetto dei limiti di legge.

ART. 22

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento. I Consiglieri singoli o quelli che non hanno dichiarato la intenzione di aderire a nessun gruppo, sono iscritti d'ufficio al gruppo misto.

2. Il regolamento determina i supporti da mettere a disposizione dei gruppi, per facilitare l'esercizio del mandato consiliare; determina, altresì, le modalità di informazione costante ai capigruppo sull'attività della Giunta, ivi compresa la trasmissione di copia integrale delle delibere da questa adottate, munite degli elementi istruttori più significativi.

ART. 23

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può organizzare i propri lavori attraverso Commissioni consiliari permanenti, in un numero massimo di due. Le delibere istitutive, adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale, stabiliscono le competenze di ciascuna delle due Commissioni.

2. I membri delle Commissioni sono designati dai gruppi consiliari, tra i consiglieri comunali, in modo da non alterare la rappresentanza proporzionale tra i gruppi, e comunque garantendo, anche con il ricorso al voto plurimo, la presenza di ogni gruppo in ciascuna Commissione. In caso di mancata designazione di propri membri da parte di uno o più gruppi consiliari, la designazione è fatta dagli altri gruppi presenti in Consiglio.

3. Con regolamento approvato dal Consiglio, contestualmente alla costituzione della commissione, si procede a determinare: a) le modalità di elezione del presidente, la periodicità e la pubblicità delle sedute; b) le procedure per l'esame e l'approfondimento delle proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune; c) le forme ed i termini, con la previsione del silenzio assenso, per l'esternazione dei pareri per i quali la pronuncia preventiva sia prevista come obbligatoria dal regolamento; d) i metodi, i procedimenti ed i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte, nonché per l'esercizio della funzione di verifica di efficacia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e di controllo politico sugli atti dell'amministrazione; e) le modalità per la convocazione del Sindaco, degli assessori, dei rappresentanti del Comune in enti ed istituzioni, nonché dei responsabili delle strutture bu-

rocratiche e delle unità funzionali dell'Ente, perché riferiscano alle Commissioni, nelle materie di loro competenza.

4. Gli atti assunti dalla Giunta in esecuzione di indirizzi consiliari, sono comunicati alla presidenza della Commissione competente per materia.

5. Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e di forze sociali, politiche ed economiche.

6. Le Commissioni consiliari permanenti assumono funzione di indagine amministrativa, sulla base di delibera motivata del Consiglio Comunale, che individua l'oggetto della indagine e fissa i termini entro cui riferire al Consiglio medesimo.

ART. 24

Commissioni consiliari non permanenti

1. Il Consiglio Comunale può costituire, all'occorrenza, commissioni speciali di studio e proposta, con la possibilità di nomina di componenti estranei al Consiglio Comunale.

2. La delibera istitutiva, oltre a fissarne scopi e durata, ne determina la composizione e la presidenza e ne stabilisce le modalità di funzionamento, estendendo a queste, per quanto applicabili, le norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.

ART. 25

Tutela delle minoranze consiliari

1. Con apposito regolamento viene disciplinato e tutelato il diritto delle minoranze consiliari alla proposta ed al controllo politico sugli atti della maggioranza, alla possibilità di pubblicizzare convenientemente le proprie iniziative ed i propri giudizi sull'operato della maggioranza. Il regolamento garantisce, altresì, in caso di contingentamento dei tempi di discussione in aula, che le minoranze, indipendentemente dalla loro consistenza, abbiano riconosciuti spazi adeguati.

2. Il regolamento tutela l'autonomia delle minoranze consiliari nella nomina di propri rappresentanti, anche attraverso meccanismi di voto separato, laddove la legge o altre norme assicurino una quota riservata.

ART. 26

Delibere consiliari d'urgenza

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono esclusive e non sono delegabili.

2. La Giunta, in dipendenza di ragioni d'urgenza, può assumere solo deliberazioni concernenti variazioni di bilancio. Tali atti decadono se non sono ratificati dal Consiglio entro sessanta giorni dall'adozione.

ART. 27

Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per disciplinare analiticamente la propria organizzazione ed il proprio complessivo funzionamento, per le fattispecie non regolate dalla legge o per le quali è previsto il rinvio dal presente Statuto.

2. Il regolamento di funzionamento, al quale possono essere apportate modifiche con la maggioranza di cui al comma precedente, disciplina, in particolare, le modalità di convocazione, l'organizzazione interna, i profili funzionali e le modalità di votazione.

ART. 28

Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune e collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza dell'efficienza.

2. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

3. Esamina gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

ART. 29

Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.
2. Il Sindaco, nel nominare la Giunta, deve garantire la presenza di entrambi i sessi, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Del conferimento delle deleghe agli assessori, da parte del Sindaco, deve essere data comunicazione al Consiglio e agli altri organi previsti dalla legge. Inoltre, l'atto di conferimento delle deleghe deve essere pubblicato all'albo pretorio on line.
4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, nonché, lo status dei componenti della Giunta, sono disciplinati dalla normative vigente.
5. La revoca di un assessore operata dal Sindaco ha efficacia dalla notifica della stessa all'interessato, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta, unitamente alla nomina del sostituto. Il provvedimento è pubblicato all'albo pretorio on line.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
7. Entro novanta giorni dalla prima seduta consiliare il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

ART. 30

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, nonché, lo status dei componenti della Giunta, sono disciplinati dalla normative vigente.
3. Il Sindaco può nominare fino a due assessori tra cittadini non Consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità previsti dalla normativa vigente per i Consiglieri comunali, ed in possesso di particolare esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Sono esclusi coloro che: a) siano stati candidati nell'ultima competizione elettorale comunale b) rivestano, all'atto della designazione, ovvero, abbiano rivestito, nei ventiquattro mesi precedenti, incarichi direttivi in partiti o in movimenti politici partecipanti alle ultime elezioni comunali.
4. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
5. Tutti gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

ART. 31

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di organo di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei dirigenti. È altresì competente a deliberare l'autorizzazione a stare in giudizio.
2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione sia degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, sia delle linee programmatiche per il mandato amministrativo, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi. Svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
4. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza attraverso deliberazioni collegiali, adottate su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori.

ART. 32

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco e si riunisce secondo date ed orari programmati dal Sindaco, su convocazione del Sindaco medesimo.
2. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio, in casi particolari, su proposta del Sindaco, secondo le norme del regolamento di funzionamento della Giunta.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, con il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere il processo verbale della seduta.

ART. 33

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Si ricorre alla votazione segreta, quando si tratti di questioni concernenti persone, nei casi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma non pubblica quando sono trattati argomenti che comportano l'esame di fatti e circostanze, ovvero apprezzamenti e valutazioni, in ordine alla capacità professionale, alla moralità e correttezza delle persone.

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

ART. 34

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta

1. Per ogni seduta, di Consiglio Comunale e di Giunta, viene redatto, a cura del Segretario Comunale o di chi ne fa le veci, un processo verbale di tutte le operazioni svolte, il quale deve contenere le deliberazioni assunte, con l'indicazione della data, dell'oggetto e dei nomi degli intervenuti, nonché degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

2. Ogni Consigliere o Assessore ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

3. I verbali delle sedute sono sottoposti ad approvazione nella seduta successiva.

ART. 35

Proposte di deliberazioni

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta tanto alla Giunta quanto al Consiglio, deve essere motivata, anche se succintamente, ed accompagnata da una relazione dell'assessore competente o di un consigliere.

2. Essa deve essere altresì corredata del parere in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, espresso dal responsabile del servizio nella materia, nonché, dal parere in ordine alla regolarità contabile, del responsabile del servizio economico-finanziario.

ART. 36

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, fatte salve le diverse e specifiche previsioni di legge.

2. Le deliberazioni divengono esecutive decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, se sono dichiarate esecutive con voto espresso della maggioranza dei componenti.

3. L'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta è trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio. La comunicazione può avvenire anche con modalità telematiche, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento della Giunta.

ART. 37

Sindaco

1. La legge disciplina le modalità di elezione del Sindaco, i casi di incompatibilità al suo ufficio, il suo status e le cause di cessazione della carica.

2. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste lo rappresenta. Convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività dei singoli assessori, per sottoporli all'esame della Giunta.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana e le leggi.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
6. Il Sindaco, oltre ad esercitare le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune di Volturara Irpina.
7. Il potere di rappresentare in giudizio il Comune compete al Sindaco, il quale può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai dirigenti del Comune. In tale ipotesi il dirigente delegato sottoscrive la procura alle liti.

ART. 38

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco, oltre ai compiti ed alle funzioni di cui al presente Statuto, esercita quelle attribuite da specifiche disposizioni di legge. Inoltre, il Sindaco: a) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politica ed amministrativa del Comune; b) adotta, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti; c) adotta, sempre quale rappresentante della comunità locale, le medesime ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti; d) adotta le medesime ordinanze in materia di orari di vendita, anche per l'asporto, e la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche, per assicurare la vivibilità urbana; e) adotta, in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti previsti dalla normativa vigente; f) coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dei relativi atti deliberativi, il Sindaco provvede, con proprio decreto, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali in materia di personale; i) impartisce direttive al Segretario Comunale, ovvero ai dirigenti, se individuati, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi; l) promuove ed assume iniziative per concludere, sentito il Consiglio Comunale, accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; m) può concludere, sentita la Giunta, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di provvedimenti, nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 39

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti, anche riservati, e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
2. Il Sindaco può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni, presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni controllate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società controllate dal Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 40

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, proponendo gli argomenti da trattare.
2. Il Sindaco delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle competenze attribuite agli assessori, al Segretario Comunale o ai dirigenti, se individuati.

ART. 41

Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge quale Ufficiale del Governo. In tale veste egli sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto e le altre autorità competenti; d) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
2. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

3. ART. 42

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale e nell'ambito delle sue attribuzioni, adotta ordinanze contingibili ed urgenti, nel rispetto delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legislazione vigente e dello Statuto.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line.
3. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità o l'urgenza.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze contingibili ed urgenti sono emanate da chi lo sostituisce.

ART. 43

Dimissioni, impedimento,

rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni sono rassegnate dal Sindaco al Consiglio e diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al protocollo del Comune. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 44

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, ai sensi della normativa vigente.
2. Della delega rilasciata al Vicesindaco deve essere fatta comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina. La medesima comunicazione deve essere trasmessa agli altri organi previsti dalla legge.

ART. 45

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata

per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione dal Presidente del Consiglio Comunale non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi della normativa vigente.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

ART. 46

Estensione dei diritti partecipativi

1. Le disposizioni del presente titolo, salvo diversa disposizione, legislativa o regolamentare, ovvero dello Statuto, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Volturara Irpina, si applicano anche: a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio; c) agli stranieri e agli apolidi, non residenti nel Comune di Volturara Irpina, ma che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

ART. 47

Forme di partecipazione

1. Il Comune favorisce la partecipazione popolare, il controllo democratico sull'attività dell'Amministrazione e la tutela dei diritti dei cittadini, attraverso: a) la corretta e regolare informazione sui programmi e sulle scelte dell'Amministrazione, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale e gli altri strumenti di comunicazione pubblica, nonché, mediante riunioni pubbliche e convegni dedicati a tematiche di particolare interesse per la popolazione; b) la massima pubblicità degli atti del Comune, nel rispetto della normativa vigente.
2. Costituiscono forme di partecipazione: a) il diritto di accesso e di rilascio di copie, per gli aventi diritto, secondo la normativa vigente ed il relativo regolamento; b) il diritto di accesso civico, garantito, in conformità alla legge ed al relativo regolamento, dalla facoltà di richiedere documenti, informazioni o dati che il Comune ha o messo di pubblicare, pur avendone l'obbligo secondo la normativa vigente od il relativo regolamento; c) il referendum consultivo; d) la consultazione della popolazione; e) l'assemblea popolare consultiva; f) la possibilità di presentazione al Sindaco, anche in forma collettiva, di petizioni, proposte, interrogazioni, da esaminarsi da parte del Consiglio Comunale; g) il diritto dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, di intervenire nel procedimento amministrativo, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Comune, inoltre, favorisce la partecipazione popolare e democratica attraverso il sostegno alle libere forme associative.

ART. 48

Referendum consultivo

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano cinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio Comunale. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da almeno venticinque cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum: a) lo Statuto ed il regolamento del Consiglio Comunale; b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo; c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe; d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti; e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni; f) gli atti relativi al personale del Comune; g) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge; h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze consiliari.
3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita la competenza giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.

4. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti concerne la verifica che: a) il referendum riguardi materie di esclusiva competenza locale; b) l'oggetto del referendum investa materie di competenza esclusiva del Consiglio ed un'attività deliberativa effettivamente in corso; c) il quesito sia congruo ed univoco; d) non ricorra alcuno dei casi di esclusione di cui al precedente comma 2.
5. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco può presentare memorie al Comitato stesso.
6. Se prima dell'indizione del referendum il Consiglio interviene con una nuova deliberazione sulla materia oggetto d'iniziativa referendaria, la proposta di referendum è sottoposta nuovamente in giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il quale, entro dieci giorni, verifica se ne esistono ancora i presupposti.
7. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti, per ragioni di particolare necessità ed urgenza.
8. Il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento.
9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
10. L'apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, disciplina: a) la composizione del Comitato dei Garanti; b) i criteri ed i requisiti di formulazione del quesito; c) le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme; d) le modalità ed i tempi di espletamento del referendum; e) le modalità di proclamazione del risultato.
11. Il referendum è valido se alla consultazione partecipa la metà più uno degli elettori iscritti, non tenendo conto, nel calcolo, degli elettori iscritti nello speciale elenco dei residenti all'estero. Il risultato del referendum è determinato dalla maggioranza relativa tra le risposte negative ed affermative espresse.
12. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti. Nel caso gli stessi siano di segno opposto o, comunque, non integralmente ricettivi dei risultati del referendum, la delibera deve essere adottata con una maggioranza dei due terzi dei presenti. La ragione della difformità deve essere espressamente motivata.

ART. 49

Consultazione della popolazione

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione della popolazione non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali.
3. La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento.

ART. 50

Assemblee popolari

1. Il Sindaco, di sua iniziativa o per decisione del Consiglio Comunale, ovvero, su richiesta di un terzo dei consiglieri, può indire assemblee popolari di consultazione dei cittadini, su argomenti di particolare rilievo per la collettività o in circostanze di carattere straordinario.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite dall'apposito regolamento.

ART. 51

Libere forme associative e consulte tematiche

1. Il Comune valorizza, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto, le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi collettivi o diffusi e per garantirne l'espressione, il Comune può istituire consulte tematiche, rappresentative di gruppi od associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne, degli anziani e dei portatori di handicap.
3. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

ART. 52

Iniziativa popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 46 possono proporre agli organi del Comune istanze e petizioni, sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la Segreteria del Comune.
2. Per la presentazione non è richiesta nessuna particolare formalità.
3. L'apposito regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro tre mesi, se le istanze e petizioni risultano presentate dal numero minimo di persone richiesto dal comma 1.

ART. 53

Interrogazioni

1. I cittadini, le associazioni ed i soggetti di cui all'art. 51, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti della attività amministrativa.
2. Le modalità dell'interrogazione sono indicate nel regolamento, il quale deve prevedere i tempi e la forma della risposta, escludendo la limitazione di tale diritto sulla base della richiesta di un quorum per l'ammissibilità. In ogni caso, le interrogazioni devono contenere l'espressa indicazione delle esatte generalità degli interroganti, del loro indirizzo di residenza e di recapito della risposta, se diverso, nonché, delle ragioni dell'interrogazione. Le interrogazioni sono inammissibili se non provenienti da soggetti legittimati, ai sensi del comma 1.
3. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di trenta giorni dal Sindaco, su istruttoria del Segretario o del dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale della questione sollevata.

ART. 54

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi comunali per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione da parte del Sindaco all'organo competente, il quale procede all'esame e determina le modalità di intervento sulla questione sollevata o ne dispone l'archiviazione, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
3. In ogni caso, il provvedimento conclusivo deve essere espressamente motivato e comunicato ai soggetti proponenti. A tale fine, la petizione, a pena di inammissibilità, con conseguente archiviazione immediata, deve contenere le generalità del soggetto che assume la posizione di referente ed il domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni.
4. La petizione è inammissibile se non presenta la firma di almeno cento sottoscrittori, che siano elettori del Comune.
5. La petizione è esaminata entro trenta giorni dalla presentazione. In caso di mancato rispetto del termine, la petizione è automaticamente iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva.

ART. 55

Proposte

1. I cittadini, con istanza sottoscritta da almeno duecento elettori del Comune, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro quindici giorni dal ricevimento, all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché, dell'attestazione della relativa copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Se l'organo competente è il Consiglio, all'audizione provvede la Commissione consiliare

di merito competente, se istituita, ovvero, in mancanza, il Presidente del Consiglio Comunale. Ove l'organo competente sia la Giunta, all'audizione provvede l'Assessore al ramo. Se il Presidente del Consiglio o l'Assessore al ramo non provvedono nel termine di trenta giorni dalla proposta, all'audizione provvede il Sindaco.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 56

Diritto di accesso

1. Tutti i soggetti privati interessati hanno diritto, previa domanda motivata, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, dal regolamento e dal presente Statuto.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata o tutelabile, collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

3. Il diritto di accesso si sostanzia: a) nella possibilità di consultare i documenti amministrativi e nell'estrarne copia; b) nell'accessibilità alle informazioni riguardanti l'attività e l'organizzazione pubblica, che deve essere garantita mediante la pubblicazione obbligatoria, nel sito istituzionale dell'Amministrazione, delle notizie e dei documenti, tassativamente indicati o consentiti dalla legge, con diritto di chiunque di accedervi, in via diretta ed immediata, senza autenticazione ed identificazione.

4. Sono sottratti al diritto di accesso, gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti al limite di divulgazione, nonché, quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

5. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

6. Il regolamento, oltre ad individuare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito; detta, altresì, e norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 57

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, con le limitazioni previste al presente Statuto e dalla legislazione vigente.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, dei sistemi della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio on line. Tuttavia, al fine di assicurare il massimo della conoscenza, è ammesso l'utilizzo anche di ogni altro mezzo di comunicazione, ove ritenuto più idoneo allo scopo. Resta in ogni caso l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa, inequivocabile e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento detta norme atte a garantire le informazioni ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati, nonché disciplina la pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 58

Intervento nel procedimento amministrativo

1. Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, secondo la disciplina, i principi e le esclusioni stabilite dallo Statuto, dal regolamento e dalla normativa vigente in materia.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare è consentita ai cittadini singoli od associati.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

4. Il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati: a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento; b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

5. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, secondo le proprie competenze, possono concludere accordi con i soggetti intervenuti, per determinare soltanto il contenuto discrezionale del provvedimento, specificando espressamente le motivazioni.

6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione ai soggetti interessati, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio on line o sul sito del Comune o con altre forme, garantendo, comunque, idonea informazione.

ART. 59

Sostegno alle libere associazioni

1. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi, ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte del Consiglio Comunale, di un regolamento contenente i criteri ai quali il Comune deve attenersi.

2. Il Consiglio stabilisce, inoltre, annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

3. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'Amministrazione. Per la richiesta di iscrizione è sufficiente la presentazione di una scrittura privata con firme autenticate, dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento e i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.

4. Annualmente la Giunta presenta al Consiglio Comunale, tramite il Presidente del Consiglio, nonché, rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

ART. 60

Cittadinanza attiva

1. Il Comune, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per l'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità, nel perseguimento dell'interesse generale.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni, come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. L'apposito regolamento stabilisce le modalità e i tempi di intervento da parte dei cittadini attivi.

ART. 61

Diritto ad un livello minimo di prestazioni

1. Il Comune, per i servizi forniti alla comunità e di sua competenza, conforma la sua azione amministrativa a criteri di efficienza e di efficacia, mediante il ricorso costante alla verifica del rapporto obiettivi/costi/risultati.

2. La qualità dei servizi, come i tempi e le modalità di espletamento di procedure amministrative nell'interesse di singoli, da parte degli uffici, sono misurati in rapporto a precisi indicatori stabiliti in regolamento. Tali indicatori si riferiscono a standard specifici per ogni tipo di prestazione da erogarsi da parte degli uffici e delle gestioni dei pubblici servizi, qualunque sia la forma delle gestioni medesime.

3. L'amministrazione garantisce una puntuale e comprensibile informazione dei livelli minimi delle prestazioni spettanti al cittadino-utente tramite il proprio sito istituzionale.

4. La mancata corrispondenza tra i livelli di prestazione minima garantita e quelli effettivamente erogati, configura illecito di cui risponde, in via disciplinare, secondo le norme e le procedure stabilite nel regolamento di disciplina, il responsabile dell'ufficio o della gestione; configura violazione degli obblighi contrattuali, nel caso il servizio sia affidato in concessione.

5. Tutti i dipendenti del Comune e delle gestioni, sotto qualsiasi forma, di pubblici servizi a partecipazione comunale, sono obbligati, nell'orario di ufficio, a recare, ben visibile, un cartellino di identificazione fornito dall'Amministrazione.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 62

Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi: a) l'organizzazione strutturale del Comune è di tipo funzionale, modulata sull'attività, per obiettivi, che concretamente deve essere svolta; b) gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità e l'elasticità delle strutture, con un lavoro non per singoli atti, ma in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire, superando la separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro; c) l'organizzazione strutturale deve essere aperta, consentendo apporti specialistici esterni, oltre che integrata, evitando la frattura tra i vari settori operativi, secondo una logica unitaria del programma di attività; d) l'amministrazione per atti è residuale e deve improntare solo quei servizi che non possono essere organizzati per progetti, programmi ed obiettivi; e) l'organizzazione del lavoro deve essere articolata sull'analisi e sull'individuazione della produttività, dei carichi di lavoro ottimali e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
3. Nel caso in cui la Regione Campania si avvalga degli uffici e del personale comunale per l'esercizio delle funzioni amministrative, deve essere determinato il costo del servizio, che deve essere posto integralmente a carico della stessa Regione.

ART. 63

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento e informatizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina, in particolare: a) la struttura organizzativa dell'Ente; b) organigramma e competenze; c) il ciclo di gestione della performance ed il sistema dei controlli; e) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio; e) i diritti ed doveri del personale, nonché, le sanzioni disciplinari; f) le modalità procedurali per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, individuando, nel caso di mancanza di dirigenti, ovvero, in presenza di sanzioni superiori al rimprovero, l'ufficio ed il relativo responsabile per le applicazioni delle sanzioni disciplinari secondo la normativa vigente.

ART. 64

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, secondo le norme del regolamento, è articolata in settori diversi e, all'interno dei settori, in uffici. Gli uffici, anche di settori diversi, sono collegati funzionalmente, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. La disciplina delle funzioni e dei compiti, i requisiti soggettivi ed oggetti, le modalità per l'eventuale individuazione dei responsabili di direzione di settore e di rinnovo degli stessi incarichi, forma oggetto dell'autonomia normativa dell'Ente, la quale si esplica attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale ed ai responsabili dei Settori, che l'esercitano avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle disposizioni del Sindaco, dal quale dipendono funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che esercita in prima persona la direzione tecnico-amministrativa dell'Ente, assicurando il coordinamento dei responsabili dei settori.

5. Il Segretario Comunale ed i responsabili dei settori, per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'Ente, esercitano l'attività di propria competenza, con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi, con responsabilità di risultato.

ART. 65

Attività gestionale

1. Al Segretario Comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, compete l'adozione di atti di gestione aventi anche rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto o dalla normativa vigente ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. Il Segretario, qualora anche responsabile di settore, nonché i responsabili di settore, adottano, nell'ambito di loro competenza, i seguenti atti: a) liquidano le spese regolarmente ordinate; b) adottano e sottoscrivono tutti gli atti, anche di rilevanza esterna; c) esprimono sulle proposte di deliberazione i pareri previsti dalla normativa vigente; d) verificano tutta la fase istruttoria dei provvedimenti e per l'emanazione di tutti gli atti, anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni; e) verificano l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici di competenza e del personale ad essi preposto; f) liquidano i compensi e le indennità al personale, ove siano già stati predeterminati per legge o per regolamento; g) il solo responsabile del settore economico finanziario sottoscrive le reversali di pagamento e i mandati all'incasso; h) presiedono le commissioni di selezione per l'assunzione di dipendenti, e di appalto per la fornitura di beni, servizi ed esecuzione di opere.
3. Il Segretario Comunale inoltre: a) roga i contratti nell'interesse dell'Ente; b) per quanto di sua competenza, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento; c) adotta i provvedimenti di mobilità interna, con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento; d) esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza e inerzia; e) per quanto di sua competenza, solleva contestazioni ed addebiti, applica provvedimenti disciplinari, adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari; f) partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni permanenti e di altri organismi, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, e ne cura la verbalizzazione dei lavori; g) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; h) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva, che deve immediatamente trasmettere al Presidente Consiglio Comunale; i) attesta l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente; l) è responsabile, ai sensi della normativa vigente, ai fini della funzioni amministrative relative alla prevenzione della corruzione; m) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. In particolare, si possono demandare al Segretario Comunale le funzioni dirigenziali di settore, se non attribuite ad altri responsabili, ai sensi della normativa vigente.

ART. 66

Demanio e patrimonio

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. I beni, con relative pertinenze, ed i diritti reali facenti parti del demanio comunale, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
4. I beni non demaniali costituiscono il patrimonio del Comune e si dividono in beni indisponibili, quelli previsti dall'art. 826 del codice civile, e disponibili tutti gli altri.
5. I terreni soggetti agli usi civici restano regolati dalle disposizioni delle leggi speciali e dai regolamenti che disciplinano la materia. Il Comune adotta apposito regolamento sugli usi civici.

TITOLO V BENI E SERVIZI

ART. 67

Dei servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede, in conformità alle leggi vigenti, all'istituzione e gestione dei servizi pubblici, aventi ad oggetto la produzione di beni e di attività, diretti: a) a realizzare fini sociali; b) a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale; d) a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi; e) a valorizzare e tutelare la vita e la dignità della persona per una sempre migliore qualità della vita.
2. I servizi pubblici locali vengono svolti dal Comune col proprio personale o nelle forme previste dalla legge. Essi sono organizzati in modo da garantire il diritto di tutti gli utenti: a) all'universalità ed accessibilità dei servizi medesimi; b) al livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. e) ed m) della Costituzione; c) ad un adeguato livello di tutela, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.

ART. 68

Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune, ove la dimensione comunale non consenta di realizzare la più proficua ed efficiente gestione del servizio, deve privilegiare e favorire forme di associazione, nonché, convenzioni e consorzi con i comuni limitrofi, nell'ambito della normativa di settore vigente.
2. Il Comune, nella gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale, esercita le facoltà e le funzioni previste dalle normative di settore vigenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e delle singole discipline di settore, per l'esercizio dei pubblici servizi, il Consiglio Comunale, previa relazione motivata da parte della Giunta Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica ed efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire, può avvalersi dell'affidamento ai seguenti soggetti giuridici: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico, nel rispetto della normativa vigente, a condizione che il Comune eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il Comune o gli altri enti pubblici che la controllano.
4. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma precedente.
5. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.
6. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali, sono regolati da contratti di servizio, che fissano gli obblighi reciproci e gli obiettivi da raggiungere, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 69

Società a prevalente capitale pubblico

1. Il Comune, nel rispetto della normativa vigente, può ricorrere a società di capitale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, solo quando l'oggetto dell'attività di produzione di beni e servizi è strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Il Comune non può acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, nelle società di capitale, che non hanno per oggetto le finalità indicate nel comma 1.
3. La maggioranza delle quote sottoscritte deve comunque essere detenuta dal Comune; negli statuti di dette società devono essere previste forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 70

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, per la gestione dei beni e dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. All'istituzione dell'azienda si ricorre in dipendenza della rilevanza economica ed imprenditoriale del servizio da gestire.

3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità. Esse hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
4. Ad una stessa azienda potrà essere attribuita anche la gestione di più servizi.
5. L'ordinamento, il funzionamento, le attività ed i controlli delle aziende speciali, sono disciplinate dall'apposito statuto, approvato dal Consiglio Comunale, e da propri regolamenti interni, adottati dal consiglio di amministrazione dell'azienda.
6. Il Consiglio Comunale: a) conferisce il capitale di dotazione; b) determina le finalità e gli indirizzi; c) approva gli atti fondamentali; d) approva il budget economico, almeno triennale, il bilancio di esercizio ed il piano degli indicatori di bilancio; e) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; f) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali; g) approva il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Comune ed azienda speciale.
7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Sono anche organi dell'azienda: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il direttore.
9. Il direttore, cui spetta la responsabilità gestionale dell'azienda e su cui ricade l'obbligo del perseguimento del pareggio del bilancio, è nominato dal consiglio di amministrazione, fuori dal proprio seno, tra esperti di comprovata esperienza. Egli risponde dei risultati gestionali conseguiti ed il suo incarico è revocabile sulla base degli stessi risultati.

ART. 71

Amministratori delle aziende

1. Il consiglio di amministrazione delle aziende speciali, nel numero di quattro membri, ed il presidente, sono eletti dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno.
2. Almeno un quinto dei consiglieri assegnati, presenta al Segretario Comunale, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, il programma e gli obiettivi che dovrà raggiungere l'azienda speciale, in uno con i nominativi dei candidati, aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, corredato dai curricula degli stessi.
3. Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Consiglio Comunale, su proposta motivata dal Sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati. Il Consiglio provvede contestualmente alla loro sostituzione con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha eletti. Essi cessano dalla carica per dimissioni, morte o decadenza. La decadenza dei componenti, in caso di assenza in almeno tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione, viene dichiarata dal Consiglio Comunale, nei casi e con le procedure previste dalla legge e dallo Statuto per i Consiglieri comunali.
5. Le medesime norme si applicano anche in caso aziende consortili, in quanto compatibili.

ART 72

Prestazioni di carattere sociale

1. Ai fini dell'erogazione di servizi di carattere sociale senza rilevanza economica, il Comune può sostenere forme spontanee di auto organizzazione degli utenti, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, purché esse siano conformi ai principi di trasparenza ed imparzialità, nonché, alle indicazioni programmatiche dell'Ente.
2. Il Comune, anche in relazione all'organizzazione dei servizi di carattere sociale, riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato, come soggetto autonomo nell'individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nelle risposte ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.

ART. 73

Istituzioni per i servizi

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio dei servizi sociali che necessitano di una particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività, previa redazione di un apposito piano tecnico-finanziario dal quale ri-

sultino i costi del servizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale. Essa conforma la propria gestione ai principi contabili generali, previsti dalla normativa vigente ed adotta il medesimo sistema contabile del Comune, nel rispetto della normativa vigente.

3. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dallo statuto delle stesse, nonché, dai regolamenti del Comune, da cui dipendono.

4. Gli indirizzi da osservare da parte degli organi dell'Istituzione sono approvati dal Consiglio Comunale in sede di esame del bilancio preventivo e del consuntivo dell'istituzione stessa.

5. L'Istituzione conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando l'obbligo del pareggio finanziario.

ART. 74

Organi delle Istituzioni

1. Gli organi dell'istituzione sono: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il direttore.

2. Il regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, disciplina: a) eventuali requisiti specifici richiesti per i componenti del consiglio di amministrazione delle Istituzioni, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 71 comma 2; b) la nomina, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti del consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo; c) l'organizzazione e l'attività, e, previa redazione di un apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi del servizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi; d) la dotazione organica di personale; e) le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali; f) le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale; g) il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

3. Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

4. Il presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, lo presiede e lo rappresenta, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza di questo da sottoporre a ratifica alla prima successiva seduta.

5. Il direttore dell'Istituzione, nominato dalla Giunta Comunale con le modalità previste dal regolamento, dirige tutta l'attività dell'istituzione, ed è responsabile del personale; garantisce la funzionalità dei servizi ed adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

ART. 75

Concessione di servizi

1. La concessione del servizio pubblico a terzi è ammessa solo nel caso in cui sussistano particolari ragioni di ordine tecnico, economico e di opportunità sociale, da motivare dettagliatamente nel corpo della decisione consiliare.

2. In tale caso, qualora la natura del servizio lo consenta, il Consiglio valuta la possibilità dell'affidamento con procedure di gara effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che devono tener conto del rischio operativo del concessionario e dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

3. L'affidamento e la gestione di che trattasi avverrà sulla base di appositi capitolati, redatti secondo la normativa vigente.

TITOLO VI

ORDINAMENTO CONTABILE E CONTROLLO INTERNO

ART. 76

Regolamento di contabilità

1. Con il regolamento di contabilità il Comune di Volturara Irpina applica i principi contabili stabiliti dalla normativa vigente, in uno con le modalità organizzative, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni delle leggi vigenti.
3. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinata l'organizzazione del servizio economico finanziario, o di ragioneria, a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.
4. Lo stesso regolamento di contabilità prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

ART. 77

Documenti contabili

1. 11 Comune è dotato di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e delle misure di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'esercizio finanziario si svolge in base al bilancio annuale di previsione, che deve essere redatto in termini di competenza e di cassa.
3. In caso di ritardo nell'approvazione del documento contabile, l'attività finanziaria e amministrativa del Comune continua con il ricorso all'esercizio provvisorio.
4. Ferma restando la riserva di legge in materia, il conto consuntivo annuale del Comune è articolato in:
a) conto del bilancio o rendiconto finanziario; b) conto generale del patrimonio o rendiconto patrimoniale; c) conto economico.
5. Al bilancio ed al conto consuntivo sono allegati i bilanci ed i conti consuntivi delle aziende municipali, delle istituzioni dipendenti, nonché degli enti e società cui il Comune partecipa, nei limiti della cointeressenza.

ART. 78

Attività di revisione

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo alla efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comprendere proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente.
3. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo alla organizzazione ed alla gestione dei servizi.

ART. 79

Revisore dei conti

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è affidata ad un solo Revisore dei conti, che è un organo comunale con funzioni di controllo giuridico, contabile e di consulenza, per gli aspetti economici e finanziari dell'Ente, secondo la normativa vigente.
2. Il Revisore viene nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri assegnati, a scrutinio segreto.
3. Il Revisore è scelto tra i soggetti individuati secondo la normative vigente.
4. Il Revisore dei conti è estraneo ad ogni rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale rispetto agli altri organi comunali.
5. Gli aspetti organizzativi e funzionali dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità, che ne specifica anche le funzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, nonché, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni a cui partecipa l'Ente.
6. Nello stesso regolamento vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
8. In un atto con l'atto di nomina, il Consiglio Comunale stabilisce l'indennità spettante al Revisore, secondo la normativa vigente.

ART. 80

Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. Il Revisore contabile dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità. Non è ammesso ricoprire l'incarico per più di due volte.
2. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza, ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, entro il termine previsto dalla normativa vigente.
3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie, non soggette ad accettazione da parte dell'Ente, da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico, per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità del Comune.

ART. 81

Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi del Comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Segretario e dai dipendenti dell'Ente, dai dipendenti delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Comunità Montane e delle unioni di comuni, ove di esse faccia parte il Comune di Volturara Irpina.
3. Il Revisore non può assumere incarichi o consulenze presso il Comune di Volturara Irpina o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

ART. 82

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi, quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Con apposite norme da introdursi nel regolamento dei controlli interni e nel regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce le linee guida delle attività di controllo della gestione, individua le strutture operative, i metodi, gli indicatori ed i parametri, quali strumenti di sviluppo o strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Nel caso in cui attraverso l'attività di controllo si accertino anche squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta, con il parere del Revisore dei conti, propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

ART. 83

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, secondo la normativa vigente, mediante la stipula di contratti, provvede: a) ad appaltare lavori e forniture di beni e servizi; b) alle vendite ed agli acquisti a titolo oneroso di beni; c) alle locazioni, sia attrice che passive, nonché alle permutate.

TITOLO VII

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

ART. 84

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente ad essi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 85

Cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Il Comune può ricorrere, al fine di conseguire condizioni ottimali per l'espletamento di funzioni e servizi, a forme di cooperazione, nell'ambito del sistema delle autonomie locali, attraverso: a) le convenzioni; b) le unioni di comuni; c) i consorzi; d) gli accordi di programma.

ART. 86

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in maniera coordinata determinate funzioni e servizi, pur mantenendo la titolarità giuridica delle funzioni, delle risorse e del personale, il Comune di Volturara Irpina si associa con altri comuni mediante convenzione, nelle materie obbligatorie ai sensi della normativa vigente. Può, altresì, associarsi con altri comuni in altre materie non obbligatorie, nei limiti consentiti, ai sensi della normativa vigente.
2. Le convenzioni, con durata almeno triennale, si stipulano previa l'autorizzazione e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il quale stabilisce fini, durata e forme di consultazione dei soggetti contraenti, nonché, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono anche prevedere sia la costituzione di uffici comuni, sia la delega di funzioni a uno degli enti partecipanti all'accordo, che funge da capofila.

ART. 87

Unione di comuni

1. Il Comune può associarsi con altri comuni contermini mediante un'unione di comuni, ai sensi della normativa vigente, sia al fine di svolgere in maniera coordinata determinate funzioni e servizi, sia al fine di realizzare progressivamente delle economie di scala e, soprattutto, assicurare risparmi di spesa in materia di personale, attraverso delle specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e programmazione dei fabbisogni.
2. Lo statuto dell'unione è approvato dal Consiglio Comunale dei comuni partecipanti. Le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.
3. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare. Ad essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale ed all'organizzazione.
4. L'unione dei comuni può avere una durata definita o essere a tempo indeterminato, con un trasferimento di funzioni dal Comune al nuovo ente sovracomunale, che acquisisce, così, la piena libertà decisionale e gestionale.

ART. 88

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per ragioni di economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di un'azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme convenzionali.
2. Gli atti fondativi, oltre al contenuto richiesto per le convenzioni, devono prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente all'atto costitutivo del consorzio, ne approva lo statuto, che deve disciplinare l'ordinamento funzionale e organizzativo del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. I consorzi volontari costituiti con la partecipazione del Comune sono obbligati al rispetto dei seguenti principi di organizzativi e di funzionamento: a) sono organi del consorzio l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore; b) al direttore fa capo la responsabilità gestionale del consorzio ed il suo incarico è revocabile sulla base dei risultati economico-finanziari conseguiti; c) i rappresentanti del Comune nell'assemblea operano sulla base delle direttive fornite dal Consiglio Comunale sulla

gestione del consorzio, e relazionano al Consiglio almeno una volta all'anno. Sono revocabili sulla base di delibera motivata del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 89

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni o della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove ed assume iniziative, sentito il Consiglio Comunale, per la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART. 90

Statuto

1. Il Consiglio Comunale di Volturara Irpina adotta il proprio Statuto con le modalità stabilite dalla legge.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla normativa vigente, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente.
3. Alle disposizioni previste nello Statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
4. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché, l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
5. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

ART. 91

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il Comune di Volturara Irpina adotta regolamenti nelle materie di propria competenza.
2. I regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Consiglio e della Giunta sono predisposti e deliberati dall'organo al quale si riferiscono.
3. I regolamenti diventano esecutivi dopo la loro pubblicazione all'albo pretorio on line, in uno con la delibera di adozione, per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Ove l'ultimo giorno coincida con un giorno festivo, il termine di pubblicazione scade il primo giorno lavorativo successivo utile.
4. I regolamenti esecutivi devono essere pubblicati, a tempo indeterminato, sul sito internet del Comune di Volturara Irpina, al fine di consentirne l'effettiva conoscibilità.

ART. 92

Adeguamento a leggi ed altre norme sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti alle norme sopravvenute debbono essere apportati entro i centoventi giorni successivi alla entrata in vigore delle nuove disposizioni.

STEMMA



GONFALONE

